



Comune di Castel Focognano

(Provincia di Arezzo)

www.comune.castel-focognano.ar.it

Rassina, **10 aprile 2020**

Oggetto: **Informativa sulle misure straordinarie da adottare per il contrasto e il contenimento sul territorio comunale della diffusione del virus COVID-19 in materia di utilizzo di mascherine.**

IL SINDACO

Vista la deliberazione della Presidenza del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020, con la quale è stato dichiarato per sei mesi lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza epidemiologica da COVID-19;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 1° aprile 2020, recante "Disposizioni attuative del decreto legge 25 marzo 2020, n. 19, recante "Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da Covid-19, applicabili sull'intero territorio nazionale", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale Serie Generale n. 88 del 1° aprile 2020;

Vista l'ordinanza del Presidente della Giunta regionale n. 26 del 06 aprile 2020, recante "Misure straordinarie per il contrasto ed il contenimento sul territorio regionale della diffusione del virus COVID-19 in materia di utilizzo di mascherine";

INFORMA, la cittadinanza

- a) che il Comune, in esecuzione dell'ordinanza del Presidente della Giunta regionale n. 26 del 06 aprile 2020 sopra citata, ha provveduto alla distribuzione delle mascherine fornite dalla Regione Toscana tramite il Sistema regionale di Protezione Civile, ripartendo il quantitativo assegnato in proporzione al numero degli abitanti;
- b) che l'ordinanza del Presidente della Giunta regionale n. 26 del 06 aprile 2020, sopra citata, ha validità per il Comune di Castel Focognano **a decorrere dalle ore 11,30 di oggi 10 aprile 2020;**
- c) che tale ordinanza dispone:
l'**utilizzo obbligatorio** della mascherina monouso, in spazi chiusi, pubblici e privati aperti al pubblico, in presenza di più persone, oltre che nei mezzi di trasporto pubblico locale, nei servizi non di linea taxi e noleggio con conducente;
l'**utilizzo obbligatorio** della mascherina monouso, in spazi aperti, pubblici o aperti al pubblico, quando, in presenza di più persone, è obbligatorio il mantenimento della distanza sociale;
le precedenti disposizioni non si applicano ai bambini di età inferiore ai sei anni e alle persone che non tollerino l'utilizzo delle mascherine a causa di particolari condizioni psicofisiche attestate da certificazione rilasciata da MEDICI DI MEDICINA GENERALE (MMG) E PEDIATRI DI LIBERA SCELTA (PLS);
- d) che le disposizioni, sopra riportate, possono essere oggetto di ulteriori integrazioni o eventuali modifiche, in ragione dell'evoluzione del quadro epidemiologico e delle sopravvenute disposizioni normative o amministrative nazionali;
- e) che l'Organizzazione mondiale della Sanità ha individuato nella distanza pari a **1,8 metri** (ovvero 180 centimetri) la misura di distanziamento sociale minimo con riferimento all'epidemia in corso.

IL SINDACO
Lorenzo Ricci

Firmato digitalmente ai sensi dell'articolo 24 del decreto legislativo n. 82/2005 "Codice dell'amministrazione digitale"